



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice

in relazione alla proposta di accordo di composizione della crisi depositata da

rilevato che alla proposta (che è stata approvata dagli altri creditori) è stata formulata una opposizione ad opera della sola Banca Popolare di Puglia e Basilicata, che contesta l'ammissibilità della proposta in quanto in essa non sarebbe garantita la soddisfazione integrale di detta banca, quale creditore ipotecario

rilevato che l'ammissibilità della proposta deriva da quanto espressamente contemplato nell'art. 7 comma 1 L. 3/2012, che consente al debitore di prevedere la non integrale soddisfazione dei creditori ipotecari nel caso in cui ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in rapporto al valore di mercato del bene attribuibile al bene su cui insiste la prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi;

rilevato che nel caso di specie è stata correttamente posta a base di siffatta valutazione la stima operata dal CTU nell'ambito della procedura esecutiva pendente nei confronti del proponente, valutazione che più di ogni di altra deve ritenersi rispondente al valore di mercato del bene e che non è stata in alcun modo contestata, nell'ambito della predetta procedura, dal creditore opponente (che l'ha evidentemente ritenuta congrua)

rilevato inoltre che il creditore opponente contesta in modo del tutto generico ed immotivato la predetta stima, senza addurre alcun elemento in base al quale dedurre la non congruità dei dati in essa rappresentati (dati che sono stati invece ritenuti congrui nell'ambito della procedura esecutiva contro); inoltre, appare corretta la svalutazione del valore del bene operata nella proposta in base all'esito negativo del primo incanto, trattandosi di operazione coerente con il dettato dell'art. 7 L. 3/2012, che ancora l'ammissibilità della proposta al pagamento del creditore ipotecario in misura non inferiore al valore di realizzo del bene in caso di vendita (per cui, in definitiva, l'intero valore di realizzo della vendita di tale bene sarà assegnato al creditore ipotecario, pur se superiore a quanto indicato nella proposta)

rilevato che le ulteriori contestazioni del creditore opponente appaiono inammissibili in quanto generiche ed immotivate

ritenuto pertanto che la proposta, come formulata, appare idonea ad assicurare il pagamento dei creditori in misura adeguata e tale da garantirne un trattamento paritario nel rispetto dei privilegi e delle prelazioni previste dalla legge e che comunque, in rapporto a quelle che sono le ragioni dell'opposizione della Banca

Popolare di Puglia e Basilicata, la possibile alternativa liquidatoria non è in grado di soddisfare il credito dell'opponente in misura maggiore rispetto alla proposta (essendo tale grado di soddisfazione dipendente esclusivamente dal valore del bene ipotecato, che non cambia in caso di adozione della procedura di cui agli artt. 14/ter ss. L. 3/2012)

P.Q.M.

Omologa ^{*} il piano del consumatore proposto da

Dispone che il gestore della crisi, d.ssa Graziella Cianfrone, provveda alla vendita del bene immobile sito in Lanciano, censito al foglio 25, particella 1496 sub 98, partendo dal prezzo base di stima e provvedendo, in caso di esito negativo, ad ulteriori ribassi, fino ad un prezzo che garantisca la soddisfazione dei creditori nella misura indicata nella proposta, relazionando sugli esiti delle vendite con apposite relazioni trimestrali. La vendita del bene dovrà naturalmente avvenire con procedura competitiva con pubblicazione, unitamente alla perizia di stima posta in essere nell'ambito della procedura esecutiva, sul portale delle vendite pubbliche e sul sito di questo Tribunale, nonché con ogni altro mezzo ritenuto utile dal gestore.

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito di questo Tribunale e sui registri immobiliari in relazione al bene oggetto del piano.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Lanciano, 21.6.2019

Il Giudice
Massimo Canosa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 21.6.2019

Il Funzionario Giudiziario

Vanna Serafini

* CON PROVVEDIMENTO IN DATA 28.6.2019
IL G.D. HA DISPOSTO LA CORREZIONE
MATERIALE SOSTITUENDO LE PAROLE
"IL PIANO DEL CONSUMATORE" CON LE
PAROLE "L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO."
LANCIANO, 28.6.2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Vanna Serafini